

procedure dettagliate — e le relative esenzioni — inerenti alle modalità con le quali gli aeromobili, i veicoli, le persone, i bagagli, la posta e le merci vengono controllati quando entrano in un'area sterile o quando si muovono al suo interno, nonché le specifiche tecniche per le apparecchiature di controllo (screening).

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, nonché disposizioni generali che completano le norme fondamentali comuni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.

Articolo 2

Modalità di esecuzione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 sono esposte nell'allegato.
2. Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, i programmi nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile tengono nel debito conto il presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore e si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

